

RACCOMANDATA A.R. anticipata via fax allo 080.5402416

Oggetto: controdeduzioni in ordine alla "contestazione al dott. Simone Brizio delle cause di

incompatibilità alla carica di Consigliere regionale".

Rif.: deliberazione consiliare n. 228 del 13 ottobre 2009.

1. – Il dott. Simone Brizio (che sottoscrive per ratifica e conferma) ha affidato allo scrivente l'incarico di assisterlo nel procedimento avviato con la deliberazione in riferimento.

Le ragioni che l'hanno indotto ad avvalersi dell'assistenza di un Legale sono da ricercare nelle numerose forzature (sia sul piano della forma che su quello dei contenuti) che connotano un procedimento che, in realtà, non avrebbe mai dovuto iniziare.

L'aspetto più sorprendente della vicenda è che il Consiglio abbia ritenuto di dover procedere alla rimozione di situazioni che impedirebbero il legittimo e corretto esercizio del mandato elettivo collegato alla posizione di Consigliere regionale nei confronti di un soggetto che, sia pure interinalmente, non occupa affatto tale posizione in ragione della sospensione disposta con la precedente deliberazione n. 179 del 4 novembre 2008.

Sul punto, in realtà, la posizione del Consiglio è sembrata assai sfumata ed incerta, essendo mancato qualsiasi approfondimento della richiesta in tal senso formulata dal Consigliere Loperfido cui si è inteso replicare con un generico riferimento al parere

Via Stazione, 10 – Eel. e fax 0998491072 74011 Castellaneta (Earanto)



avv. Antonio Pancallo avv. Cesario Pancallo

reso dall'Avvocatura dello Stato.

Quali siano le argomentazioni che avrebbero indotto l'Avvocatura dello Stato a ritenere ininfluente la circostanza della sospensione dall'incarico di Consigliere regionale non è dato sapere posto che alla reticenza dell'atto deliberativo fa da contraltare la mancata allegazione del testo del parere (malgrado ben noti principi in tema di procedimento amministrativo impongano, nel caso le ragioni della decisione risultino da altro atto richiamato nella decisione stessa, non solo di indicare ma anche di rendere disponibile, insieme alla deliberazione, anche l'atto cui essa si richiama).

In via pregiudiziale, pertanto, si chiede che sia messa a disposizione del dott. Brizio copia del predetto parere e che, in conseguenza, lo stesso sia rimesso in termini per l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

2.- Sin d'ora, tuttavia e con riserva di meglio articolare le proprie difese dopo aver preso visione del predetto parere, si eccepisce l'inammissibilità del procedimento per l'inesistenza del presupposto cardine: la qualità di consigliere regionale in capo all'interessato.

È ben noto che il Consigliere che versi nella situazione di sospensione dalla carica disposta ex art. 15 della legge 55/1990 non possa avvalersi di alcuna delle prerogative collegate alla carica eccezion fatta per quelle specificamente richiamate (proprio in via di eccezione al principio generale) dalla norma speciale; per le stesse ragioni, e sul versante opposto dei doveri, non può costui essere tenuto all'osservanza degli oneri a tale carica connessi.

Del resto, «la sospensione della carica si concreta in una cessazione di carattere temporaneo dell'ufficio elettivo» (così, con riferimento alla posizione del consigliere comunale, E. MAGGIORA, Commento all'art. 59, in Testo unico degli enti locali, Giuffré, p. 617).

E non si trascuri di considerare che diversamente dalle situazioni che rilevano sul versante della ineleggibilità, quelle che sostanziano le cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale coincidono con posizioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale ed impediscono all'eletto di ricoprire la relativa carica, venendo in rilievo solo al momento in cui la carica è assunta (Cass. civ. n. 5524 del 1984; n. 6080 del 1994 e n. 1631 del 1999). In altri termini, esse riguardano un divieto di esercizio contemporaneo della carica elettiva e dell'ufficio incompatibile (Corte cost. n. 220 del 2003).

Via Staxione, 10 – Eel. e fax 0998491072 74011 Castellaneta (Earanto)

avv. Antonio Pancallo avv. Cesario Pancallo

Su tali presupposti di diritto é agevole considerare che, con riferimento alla posizione del dott. Brizio, la sospensione disposta ex art. 50 della legge 55/1990, comportando la cessazione temporanea dell'incarico, non consente di configurare «lo svolgimento» del mandato elettorale, «l'assunzione della carica» e «l'esercizio contemporaneo» della carica elettiva e dell'ufficio incompatibile che connotano la fattispecie legale in esame e che giustificherebbero un intervento a tutela dell'imparzia-lità e del disinteresse nell'esercizio della carica elettiva.

Manca, quindi, il presupposto essenziale dell'azione.

E non si tratta di una mera disquisizione teorica, destinata cioè ad assumere rilievo soltanto sul piano formale. Sussistono, infatti, ben più che fondate ragioni per ritenere che al momento della riassunzione della carica (prevista per il prossimo 28 dicembre 2009) potrebbe non sussistere più la situazione ipotizzata da codesto Consiglio (quale che sia la sua esatta connotazione).

Per il prossimo 11 dicembre 2009, infatti, è fissata la camera di consiglio nel corso della quale la Corte d'appello di Taranto dibatterà sull'istanza formulata ex art. 600 c.p.p. per la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale emessa dal Tribunale; nel caso esito favorevole nessuna situazione conflittuale sarà oggettivamente configurabile al momento della riassunzione della carica.

3.- È legittimo il sospetto che sia stata proprio tale circostanza ad aver indotto l'avv. Salinari (a conoscenza della situazione processuale in ragione della sua professione) a chiedere che si prendesse atto della presunta situazione d'incompatibilità e ad insistere affinché di tale istanza il Consiglio si occupasse ancor prima della riassunzione della carica di Consigliere da parte del dott. Brizio.

Un'accelerazione niente affatto disinteressata e che verosimilmente è stata la causa delle ulteriori forzature (che, in realtà, assumono la consistenza di veri e propri vizi) del procedimento.

A tal riguardo, e sempre in via pregiudiziale, si contesta il fatto che non sia stato consentito di prender visione dell'istanza formulata dall'avv. Salinari; qualsiasi approfondimento delle argomentazioni che sostanziano la relativa linea accusatoria è, quindi, allo stato impedito.

Via Stazione, 10 – Eel. e fax 0998491072 74011 Castellaneta (Earanto)

avv. Antonio Pancallo avv. Cesario Pancallo

4.- A ciò si aggiunga la sorprendente decisione di far sì che lo stesso avv. Salinari prendesse parte attiva al procedimento malgrado il suo dichiarato e (finanche nella deliberazione) riconosciuto interesse contrastante con la riassunzione della carica da parte del dott. Brizio.

Per i ben noti principi fissati dall'art. 97 della costituzione, oltre che dall'art. 51 c.p.c., allorché l'autorità che agisce sia un organo collegiale sussiste «l'obbligo di astensione per il componente diretta-mente interessato alla decisione che l'organo in questione è chiamato ad assumere» (TAR Molise 1ª sez. 24 settembre 2008 n. 718; TAR Sardegna 1^a sez. 16 ottobre 2006 n. 2108). In altri termini, il principio di trasparenza e quello di imparzialità dell'attività amministrativa sanciti dall'art. 97 della costituzione comportano che, «qualora l'autorità agente sia un organo collegiale, l'obbligo di astenersi del singolo componente trova perciò espressione nell'interesse a partecipare alla deliberazione cui questi sia direttamente interessato, per la presunzione che il soggetto coinvolto nella situazione oggetto del provvedimento non possa determinarsi con la dovuta serenità» (Cons. Stato V sez. 5 settembre 2005 n. 4486); naturalmente «l'obbligo di astensione, per incompatibilità, da parte dei soggetti membri di organi collegiali ricorre per il solo fatto che essi sono portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale, affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte. È pertanto ininfluente che nel corso del procedimento il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, così come è irrilevante la cd. prova di resistenza ai fini della legittimità della delibera collegiale assunta con la presenza alla seduta del soggetto in situazione di incompatibilità, posto che la mera presenza di tale soggetto deve essere presuntivamente considerata quale fonte di perturbazione del processo logico-valutativo che è alla base del provvedimento collegiale» (TAR Umbria 19 luglio 2002 n. 546) e «ai sensi del principio di diritto emergente dall'art. 51 c.p.c., ... e del precetto costituzionale della imparzialità della p.a., il pubblico funzionario ha obbligo di astensione, qualora, ... come componente di un organo collegiale si pone in situazione d'incompatibilità con l'oggetto del provvedimento a causa di un proprio interesse, anche se il provvedimento predetto non contrasti con il pubblico interesse perseguito, così da non ipotizzarsi una diversa scelta amministrativa» (Cons. Stato VI sez. 11 gennaio 1999 n. 8).

> Via Staxione, 10 – Eel. e fax 0998491072 74011 Castellaneta (Earanto)



4

avv. Antonio Pancallo avv. Cesario Pancallo

È incontestabile, allora, che l'avv. Salinari non avrebbe dovuto partecipare (e addirittura) prendere la parola ed intervenire nella discussione che ha indotto il Consiglio a decidere di avviare il procedimento.

La disinvoltura con cui sono stati calpestati i fondamentali principi di trasparenza e di imparzialità vizia oltre ogni ragionevole limite il procedimento e la decisione che ne è scaturita.

5.- Ma anche su quest'ultimo versante il procedimento è ben lungi dal corrispondere al paradigma legale.

La normativa di riferimento è chiara nel senso che spetti al Consiglio contestare all'interessato l'esistenza della situazione d'incompatibilità.

Pertanto, l'avvio del procedimento abbisognava di una presa di posizione formale da parte del Consiglio che si sostanziasse e scaturisse da una specifica votazione da parte dei Consiglieri presenti (quale altro modo di formazione ed esternazione della volontà del Consiglio è previsto dall'ordinamento regionale oltre quello che si concretizza in una formale votazione sull'argomento posto all'ordine del giorno?).

Costa, invece, dal testo della deliberazione che su tale punto l'Assemblea non si sia affatto pronunciata essendo stata posta in votazione soltanto la richiesta del Consigliere Loperfido di rinvio della trattazione dell'argomento. Sarebbe mancata, cioè, una specifica ed apposita votazione sulla richiesta dell'avv. Salinari in merito all'esistenza di una situazione rapportabile ad una delle cause di incompatibilità previste dall'ordinamento e sull'opportunità che si procedesse alla sua rimozione (di chi è stata, allora, la decisione di avviare il procedimento? Come può sostenersi che la maggioranza dei Consiglieri abbia sposato la linea accusatoria prospettata dall'avv. Salinari?).

Allo stato, in realtà, manca una formale contestazione nei termini considerati rilevanti dall'art. 7 della legge 154 del 1981.

6.- Non si conoscono le ragioni che hanno indotto l'Avvocatura dello Stato a supportare la richiesta avanzata dall'avv. Salinari; sin d'ora, tuttavia, è dato osservare che, nonostante l'esecutività della sentenza del Tribunale di Taranto (nella parte relativa alla condanna al pagamento di una provvisionale), non può oggettivamente

Via Stazione, 10 - Eel. e fax 0998491072 74011 Castellaneta (Earanto) 5

avv. Antonio Pancallo avv. Cesario Pancallo

configurarsi la situazione di incompatibilità contestata al dott. Brizio.

La lettura della norma che viene in rilievo (art. 3 legge 154 del 1981) non consente dubbi di sorta sul fatto che l'esistenza del debito liquido ed esigibile non è di per sé sufficiente a ricondurre la vicenda nell'ambito della fattispecie legale delineata dal legislatore statale essendo richiesto che l'interessato sia «stato legalmente messo in mora».

È necessario, pertanto, che sussista un atto di costituzione in mora nei termini imposti dall'ordinamento.

Nella specie gli effetti propri della costituzione in mora sarebbero stati ricondotti all'atto di precetto notificato il 30 giugno 2009; tuttavia, in virtù delle prescrizioni contenute nell'art. 481 c.p.c. l'atto di precetto perde tutta la sua efficacia se non è iniziata l'esecuzione entro 90 giorni dalla sua notificazione. Ciò è quanto è avvenuto nella specie; alla notifica del precetto non ha fatto seguito l'inizio dell'esecuzione, il che comporta che l'intimazione di pagamento abbia ormai perso la sua efficacia ad ogni effetto di legge.

Può, allora, sostenersi senza tema di conferente smentita che allorché il Consiglio avrebbe assunto la decisione di avviare il procedimento perché evidentemente convinto dell'esistenza della causa che determinerebbe l'incompatibilità non fosse oggettivamente riscontrabile l'indispensabile presupposto dell'esistenza di una valida ed efficace costituzione in mora; e, dunque, non avrebbe potuto ricondursi la fattispecie nell'ambito delle previsioni contenute nel richiamato art. 3.

Per tutto quanto innanzi illustrato

si chiede

1) <u>in via principale</u>: l'acquisizione degli atti (istanza rivolta dall'avv. Salinari e parere dell'Avvocatura dello Stato) con riferimento ai quali è stata assunta la decisione di avviare il procedimento e, in conseguenza, la rimessione in termini del dott. Brizio:

2) <u>in via rigorosamente subordinata</u>: l'archiviazione del procedimento e della pratica per tutte le considerazioni illustrate in premessa.

per ratifica e conferma

- doth Simone Brizio

avv. Antonio Pancallo

Via Staxione, 10 - Cel. e fax 0998491072

74011 Castellaneta (Earanto)

6